



COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)



www.comunediroccascalegna.it

Via Roma, 12 C.A.P. 66040 tel. 0872987111 fax 0872987547 C.F. 81001800697 P.I. 00283210698

REGOLAMENTO
COMUNALE
per l'APPLICAZIONE del
CANONE INSTALLAZIONE MEZZI
PUBBLICITARI

INDICE

TITOLO I PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 3 Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione
- Art. 4 Procedimento amministrativo
- Art. 5 Contenuto del provvedimento di autorizzazione
- Art. 6 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 7 Validità dell'autorizzazione
- Art. 8 Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio

TITOLO II INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ESTERNI CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE

- Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 10 Dimensioni dei mezzi pubblicitari
- Art. 11 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
- Art. 12 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

TITOLO III CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 13 Ammontare del canone
- Art. 14 Luogo dell'installazione
- Art. 15 Installazioni permanenti e temporanee
- Art. 16 Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee
- Art. 17 Tariffa del canone per installazioni di mezzi pubblicitari su beni privati

TITOLO IV TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

- Art. 18 Approvazione delle tariffe
- Art. 19 Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 20 Norma per il pagamento del canone
- Art. 21 Modalità di determinazione del canone
- Art. 22 Tariffa base del canone

TITOLO V DIVIETI, LIMITI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23 Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 24 Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori
- Art. 25 Riduzione del canone
- Art. 26 Esenzione dal canone

TITOLO VI
PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

- Art. 27 Attività di controllo
- Art. 28 Riscossione coattiva e sanzioni
- Art. 29 Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie
- Art. 30 Rimborsi

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 31 Organi competenti
- Art. 32 Funzionario responsabile
- Art. 33 Vigilanza
- Art. 34 Disciplina transitoria
- Art. 35 Disposizione finale ed entrata in vigore

TITOLO I
PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e viene istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, la cui istituzione è prevista dall'art. 62 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Art. 2
Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. Nel territorio del Comune di Roccasalegna è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità disciplinata dagli articoli da 1 a 24 del D. Lgs. n. 507 del 1993.
2. La installazione sul territorio comunale di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, individuati nel successivo art. 9, è soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

Art. 3
Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione, costituente titolo per l'installazione dei mezzi pubblicitari, è subordinato all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precedere l'installazione dei mezzi pubblicitari effettuata nell'ambito territoriale del comune sul territorio pubblico o su aree private.
3. Il procedimento di cui al comma 1 è regolato dai principi generali previsti in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere debitamente coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
4. La domanda deve essere sempre inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 4
Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è attivato dalla presentazione della relativa istanza in triplice copia, di cui l'originale sarà trasmesso all'Ufficio Tecnico e le copie rispettivamente all'Ufficio Tributi e al Servizio Polizia locale per gli adempimenti di competenza. L'istanza può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza deve contenere a pena di **improcedibilità**:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'indicazione dell'area pubblica o privata in cui si richiede l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - c) la durata dell'installazione;
 - d) una dichiarazione con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende installare è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
 - e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l'installazione del mezzo pubblicitario.
3. All'istanza di cui al comma 2 deve essere allegato:
 - a) un bozzetto o una fotografia, o comunque una descrizione particolareggiata del mezzo da installare, con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, nonché del materiale con il quale viene realizzato e posizionato;
 - b) il nulla - osta tecnico dell'ente proprietario della strada (se trattasi di strada statale, provinciale o regionale) o benessere amministratore condominiale o altri comproprietari;
 - c) altri eventuali documenti che il Comune intenderà richiedere per l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dell'utilizzazione del bene pubblico da parte di un privato e dell'incidenza che ciò determina sull'ambiente.
4. La richiesta di installazione di più mezzi pubblicitari può essere effettuata con una sola istanza ed un'unica dichiarazione di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.
5. Una fotocopia dell'istanza, presentata viene restituita al richiedente con l'indicazione:
 - a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
 - b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale.
6. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari deve concludersi entro il termine di giorni **TRENTA**, decorrente dalla data di presentazione della relativa istanza al competente ufficio comunale.
7. Il provvedimento di autorizzazione sarà rilasciato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) Versamento del canone effettuato su apposito bollettino di c/c n.12310660 intestato al Comune e predisposto dall'Ufficio Tributi;
 - b) Marca da bollo vigente;
 - c) Eventuale versamento per spese di sopralluogo;
 - d) Eventuale versamento a titolo di deposito cauzionale;
8. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico del comune, tenuto conto delle particolari fasi dell'installazione interessanti l'arredo urbano e l'ambiente. Detta somma, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di **TRENTA** giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio della regolare esecuzione dell'installazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.
9. In caso di più istanze di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulla stessa area pubblica libera, la precedenza sarà accordata all'impianto nelle immediate adiacenze del luogo ove si svolge l'attività stessa.

Art. 5

Contenuto del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata l'autorizzazione;
la misura del mezzo pubblicitario;
la durata dell'installazione;
le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari;
gli eventuali divieti e limitazioni stabiliti;
gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione;
l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone,
la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporta la revoca dell'autorizzazione;
l'ammontare della cauzione, ove dovuta.

Art. 6

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.
2. E' fatto, altresì, obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;
 - approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
 - ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, entro 10 gg. dalla richiesta degli uffici comunali, nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio;
 - provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell'autorizzazione, nonché in caso di revoca della stessa.

Art. 7

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari ha validità dalla data del rilascio. In seguito ha durata annuale. Se non si provvede al relativo versamento del canone entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
2. L'autorizzazione si intende rinnovata con il semplice versamento del canone entro il 30 aprile su apposito c/c postale da ritirare presso l'Ufficio Tributi.
3. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito, da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi, fatto salvo nei casi di subentro in attività produttive, se i mezzi pubblicitari non subiscono alcuna modifica.

Art. 8

Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio

1. Il comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di

interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione dei mezzi pubblicitari.

2. La revoca dell'autorizzazione si verifica altresì nelle seguenti ipotesi:
 - quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;**
 - per mancato versamento dell'intero importo del canone o di DUE rate nei termini previsti;**
 - quando l'amministrazione comunale lo ritenga opportuno, senza possibilità di appello da parte del titolare dell'autorizzazione;**
3. In caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, rapportata a mesi interi. In tale ipotesi il titolare del provvedimento amministrativo ha facoltà di rinunciare all'autorizzazione dandone comunicazione al comune entro **DIECI** giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
4. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare alla stessa con apposita comunicazione diretta al comune da presentarsi entro il 31 dicembre.
5. Se al momento della comunicazione di cui al comma 3, l'installazione non è ancora stata realizzata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. Qualora l'installazione sia stata effettuata, ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 4, comma 8, in ordine alla restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia all'autorizzazione all'installazione comporta un'adeguata riduzione rapportata a mesi interi del canone già corrisposto.

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ESTERNI CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Art. 9

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Il pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, come di seguito determinato, è versato esclusivamente per i mezzi attraverso i quali si effettua pubblicità esterna e che abbiano caratteristiche strutturali tali da incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente.
2. Ai fini del comma 1, sono assoggettati al pagamento del canone, e comunque soggetti al pagamento del canone occupazioni spazi pubblici i seguenti mezzi:
 - l'insegna di esercizio**, s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, che è il mezzo finalizzato alla pubblicizzazione del nome dell' esercente, dell'attività o della merce in vendita, installato presso la sede a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
 - la preinsegna**, e cioè il manufatto costituito da una freccia di orientamento, supportata da un'adeguata struttura di sostegno, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, installata al fine di facilitare il reperimento della sede dove si esercita una determinata attività, NON può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta;
 - sorgente luminosa**, s'intende qualsiasi corpo illuminante, o insieme di corpi illuminanti, che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, nel rispetto dei contenuti della legge regionale in tema di inquinamento luminoso;

il cartello, vale a dire il mezzo che, supportato da una idonea struttura di sostegno, presenta una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc., può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.;

lo **striscione**, e cioè il mezzo che, privo di rigidità, e senza un' idonea struttura di supporto, viene installato trasversalmente a strade e piazze, può essere luminoso per luce indiretta;

la **locandina**, vale a dire il manifesto di ridotte dimensioni utilizzato per pubblicizzare attività di diverso tipo, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido;

lo **stendardo**, e cioè la bandiera o il gonfalone utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari, può essere luminoso per luce indiretta;

il **segno orizzontale reclamistico**, e cioè il mezzo attraverso il quale vengono realizzate sulla superficie stradale le scritte recanti messaggi pubblicitari, di regola utilizzate durante manifestazioni di varia natura;

l'**impianto pubblicitario di servizio**, vale a dire il manufatto finalizzato al contempo allo svolgimento di servizi di pubblica utilità ed alla diffusione di messaggi pubblicitari (es: pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, ecc.);

l'**impianto di pubblicità**, e cioè qualsiasi altro mezzo utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari che non risulti classificabile nelle tipologie precedentemente indicate; in particolare rientrano in questa categoria i seguenti mezzi:

a) **Pubblicità su veicoli d'uso pubblico, all'interno o all'esterno** = per ogni metro quadrato di superficie occupata dal messaggio;

b) **Pubblicità all'esterno di veicoli di uso privato** = per ogni metro quadrato di superficie occupata dal messaggio;

c) **Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto dell'impresa** per ciascun mezzo impiegato;

d) **Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili** = per ogni metro quadrato di superficie occupata dalla proiezione;

e) **Pubblicità con aeromobili** = per ogni giorno di pubblicità;

f) **Pubblicità con palloni frenati** = per ogni giorno di pubblicità;

g) **Pubblicità con distribuzione di volantini, manifestini** = per ciascuna persona impiegata per giorno nella distribuzione;

h) **Pubblicità sonora** = per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile, e per ogni giorno o frazione.

Art. 10

Dimensioni dei mezzi pubblicitari

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti da 1,00m x 0,20m e fino a 1,50m x 0,30m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizioni che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetti di un'unica autorizzazione.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 9, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6m.quadri ad eccezione delle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20m.quadri, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a 100m. quadri. E'

possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100m. quadri fino al limite di 50m.

3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

Art. 11

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso, utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio posti in opera fuori dei centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, devono essere in ogni loro punto, ad una quota non inferiore a 5,1m rispetto al piano della carreggiata.

Art. 12

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce intermittente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che, in ogni modo, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno sagoma regolare ed in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso d'intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiori a 300m, fuori dei centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO III CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 13

Ammontare del canone

1. L'ammontare del canone d'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria.

Art. 14

Luogo dell'installazione

1. Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune è *dovuto solo il canone per la pubblicità, che assorbe quello relativo all'occupazione di suolo pubblico*.

Art. 15

Installazioni permanenti e temporanee

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata superiori a tre mesi, mentre sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi la durata non superiore a tre mesi.

Art. 16

Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee

1. Per le installazioni permanenti la tariffa esprime il corrispettivo annuale previsto in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone per le installazioni permanenti e temporanee è dovuto secondo quanto previsto nella tabella A).

ART. 17

Installazioni dei mezzi pubblicitari su spazi e beni privati

1. L'installazione del mezzo pubblicitario effettuata su spazio e bene privato è comunque soggetta ad autorizzazione da parte del comune col pagamento del canone pubblicitario, nonché del nullaosta degli altri comproprietari (o amministratore condominiale).

TITOLO IV TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

ART. 18

Approvazione delle tariffe

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone secondo la tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera "A".

2. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta comunale prima all'approvazione del bilancio di previsione,
3. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga delle tariffe in vigore nell'anno precedente.

Art. 19

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Obbligato al pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è il titolare del relativo provvedimento d'autorizzazione.
2. Parimenti tenuto al pagamento del canone è colui che effettua l'installazione dei mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione.
3. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti, di cui ai precedenti commi, non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Art. 20

Norma per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere assolto:
per la prima annualità o per il diverso periodo di riferimento dell'installazione, al momento del rilascio dell'autorizzazione ed è commisurata al tempo occorrente fra la data del rilascio ed il 31 dicembre successivo;
per le annualità successive sono commisurate ad anno solare e vanno pagate entro la data del 30 aprile dell'anno di riferimento.
2. Il pagamento del canone può essere effettuato mediante:
versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;
versamento ad altri soggetti, individuati tra quelli previsti dall'art 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso in cui sia affidata la riscossione del canone.
3. Ove l'importo del canone sia superiore ad € 500,00 il pagamento può essere effettuato in due rate d'eguale importo, aventi scadenza nei mesi di **Aprile – Settembre** con le modalità di cui al comma 2. La prima rata va in ogni modo versata prima del rilascio dell'autorizzazione e la restante parte del canone deve essere versata entro l'anno solare quindi, qualora l'autorizzazione sia rilasciata durante l'anno, le eventuali rate saranno quelle ancora in scadenza fino a settembre.

Art. 21

Modalità di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le installazioni di mezzi pubblicitari è determinata in base alle tariffe specificate nell'allegato "B", i cui importi devono essere debitamente, moltiplicati di norma, per la superficie del mezzo utilizzato.
2. La superficie del mezzo pubblicitario è quella indicata nel provvedimento autorizzatorio, ovvero, se difforme, quella effettiva, ed è determinata in base alla minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo stesso.
3. L'unità di misura alla quale sono riferite le tariffe è, di norma, il metro quadrato. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo al mezzo metro quadrato superiore.

Art. 22

Tariffa base del canone

1. La tariffa del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, determinata in relazione alla categoria di appartenenza dell'area ove l'installazione è richiesta, è stabilita, di norma, per ogni anno e per ogni metro di superficie, nelle misure di indicate **ALLEGATO "B"**.

TITOLO V DIVIETI, LIMITI E AGEVOLAZIONI

Art. 23

Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Il funzionario responsabile del procedimento, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia l'autorizzazione all'installazione quando:
 - venga richiesta l'installazione di mezzi pubblicitari in luoghi di interesse storico od artistico o nelle loro immediate adiacenze;**
 - i mezzi pubblicitari debbano essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali;**
 - venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;**
 - venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari contrastanti con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona;**
 - sia richiesta l'installazione, nei parchi comunali o in zone di particolare pregio paesaggistico, di mezzi pubblicitari che possano incidere negativamente sulle caratteristiche del luogo o sulla bellezza naturale dei paesaggi;**
 - venga richiesta l'apposizione di segnali reclamistici orizzontali sulle strade;**
 - l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero;**
 - l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese od altri edifici di culto;**
 - i mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l'installazione abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l'importanza di monumenti, palazzi, od aree considerate di interesse storico, culturale ed artistico;**
 - l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.**
2. E' vietato su tutto il territorio comunale la pubblicità eseguita mediante il volantinaggio con apposizione dei volantini sui veicoli in sosta.
3. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità svolta a mezzo volantinaggio a mano, o non collocata nelle apposite cassette postali. E' consentita la pubblicità, anche commerciale, effettuata tramite "consegna a mano" in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali, di categoria, e comunque per spazi e tempi delimitati previa autorizzazione comunale. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale previa richiesta scritta dell'interessato contenente la natura del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, giorno, ora e luogo di diffusione.

Art. 24

Pubblicità sonora per mezzo d'apparecchi amplificatori

1. La pubblicità sonora per mezzo d'apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle 19,30 ed è sempre vietata in concomitanza delle consultazioni elettorali, del 1-2 novembre e del venerdì santo;
2. E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di CENTO metri da: cimitero, scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.
3. La pubblicità sonora non può eccedere i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 1° marzo 1991.

Art. 25

Riduzione del canone

1. Il canone è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 26

Esenzioni dal pagamento del canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone :
 - a) **le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi** che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, purché collocata sullo stesso immobile in cui si esercita l'attività;
 - b) **la pubblicità realizzata all'interno dei locali** adibiti alla vendita di beni e prestazioni di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché le forme di diffusione di messaggi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
 - c) **gli avvisi al pubblico** esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, riguardanti indicazioni di mero servizio;
 - d) **gli avvisi al pubblico** riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - e) **gli avvisi al pubblico** riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, posizionati da privati;
 - f) **la pubblicità comunque effettuata all'interno**, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - g) **la pubblicità effettuata attraverso la stampa**, la radio, la televisione o altri mezzi telematici, purché non effettuata con mezzi collocati all'esterno, con modalità che possano comunque incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente;

- h) **la pubblicità relativa ai giornali**, escluse le insegne, ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - i) **quando l'installazione del mezzo è obbligatoria** per disposizione di legge o di regolamento, purché vengano rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento e sempre che le dimensioni del manufatto, ove non espressamente stabilite, non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - j) **insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati**, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro e che svolgono esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive;
 - k) **i segnali di indicazione**, purché conformi alle disposizioni dettate dall'art. 39 del D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il nuovo codice della strada e dagli articoli da 124 a 136 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
 - l) i mezzi di cui all'art. 9 quando la loro dimensione complessiva/cumulativa è inferiore a trenta centimetri quadri;
2. Il canone non è, altresì, applicabile alle seguenti tipologie di mezzi:
Pubblicità esterna alle auto con l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

TITOLO VI PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 27 Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento d'autorizzazione, procede alla correzione d'eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Il funzionario responsabile in caso di parziale o omesso versamento del canone notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare dell'autorizzazione, apposita diffida invitandolo ad adempiere nel termine di quindici giorni.
3. Per le installazioni abusive il verbale di contestazione della violazione, redatto dal competente pubblico ufficiale (vigile urbano), costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone comunicazione all'interessato con le modalità di cui al comma 2.

Art. 28 Riscossione coattiva e sanzioni

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata direttamente in proprio dall'Ente o affidata ad altri soggetti, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. Sull'ammontare del canone sono dovuti **gli interessi di mora**, decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, fino a quello dell'effettiva corresponsione dell'importo.
3. Chi effettua l'installazione di mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione è comunque tenuto al pagamento del canone, determinato ai sensi del titolo III del presente regolamento ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento dell'importo non versato.
4. Le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate senza la preventiva autorizzazione, o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, o per quelle per le quali non sia stato effettuato in tutto o in parte il pagamento del canone dovuto, sono rimosse d'ufficio dal comune addebitando al responsabile le relative spese, secondo i procedimenti previsti dalla norma. Il comune procede altresì ad eseguire l'immediata copertura della pubblicità effettuata con detti mezzi, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale competente.
5. Il comune, per le installazioni di cui al comma 4, provvede ad applicare, oltre alle sanzioni cui al comma 3, se dovute, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, se non comminabili, quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
6. Per l'applicazione delle sanzioni previste nei precedenti commi, si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato Decreto legislativo n. 285 del 1992.
7. La revoca dell'autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle installazioni protratte senza titolo o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, a quelle non autorizzate, con la conseguente applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

Art. 29

Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie

1. Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 4 dell'articolo precedente sono tenuti in solido **il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato**.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 5 dell'articolo precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.
3. Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 30

Rimborsi

1. **Gli interessati possono richiedere le maggiori somme versate, e non dovute, con apposita domanda rivolta al competente ufficio del comune, nel termine di trenta giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.**
2. **Il funzionario responsabile provvede al rimborso delle somme versate e non dovute entro novanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.**
3. **Sulle maggiori somme versate e non dovute, nel caso d'erroneo versamento addebitabile all'Ente, sono dovuti gli interessi di mora decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo, nel caso in cui, invece, tal erroneo versamento è addebitabile all'interessato non sono dovuti interessi.**

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Organi competenti

1. La **responsabilità** tecnica sul parere per il rilascio delle autorizzazioni è affidata al servizio tecnico e ufficio di polizia municipale.
2. La **responsabilità** finanziaria per il pagamento del canone è affidata al servizio tributi.

Art. 32 Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del funzionario preposto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 33 Vigilanza

1. Il Servizio di Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando agli uffici preposti le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità alle autorizzazioni rilasciate. A tal fine l'Ufficio Tecnico trasmette copia dell'autorizzazione oltre che all'Ufficio Tributi anche al Servizio di Polizia Locale.

Art. 34 Disciplina transitoria

1. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vanno riconfermate dagli interessati con nuova istanza da presentare entro il 30 aprile, sempre che non sussistano condizioni che ne giustifichino la revoca per contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il comune, a seguito della richiesta di rinnovo di cui al comma 1, procede alla determinazione del canone, inviando all'interessato un'apposita comunicazione nella quale viene rinnovata l'autorizzazione specificando l'ammontare della somma dovuta, nonché i termini e le modalità entro il quale deve essere effettuato il versamento.
3. Il pagamento del canone costituisce implicito rinnovo del provvedimento di autorizzazione.

Art. 35 Disposizione finale ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia di pubblicità.

2. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2010, e revoca il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/1994, per la parte riguardante l'imposta sulla pubblicità e vengono disciplinate le modalità di applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.
3. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi delle norme vigenti, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore nell'anno di approvazione del bilancio cui esso si riferisce.